



TRIBUNALE DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto da

dr. Pierfilippo Mazzagrecò

Presidente rel.

dr. Giuliana Filippello

Giudice

dr. Maria Letizia Mantovani

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Rilevato che l'art. 161 VI comma l.f. consente all'imprenditore che versi in stato di crisi di depositare ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, con riserva di successiva produzione del piano di ristrutturazione e della proposta ai creditori, riservando altresì il deposito della prescritta documentazione.

Rilevato che, poiché gli effetti dell'ammissione alla procedura divengono opponibili ai terzi dalla data di iscrizione del ricorso nel registro delle imprese - formalità adempiuta in coincidenza temporale con la presentazione del ricorso al tribunale, essendo previsto che sia lo stesso cancelliere a provvedervi entro il giorno successivo al deposito del ricorso in cancelleria -, nel caso in cui venga presentato un ricorso c.d. prenotativo, anche al fine di evitare e prevenire abusi dell'istituto, il tribunale è chiamato a riscontrare primi fra tutti la propria competenza, la legittimazione attiva del proponente, l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione alla procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Considerato che a tal fine il Tribunale deve verificare:

1. che siano depositati con la domanda i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi nonché l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti;
2. che sia posto in essere l'adempimento di cui all'art 152, 2° comma l.f.;



3. che il debitore nei due anni precedenti non abbia presentato altra domanda di concordato con riserva alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato o l'omologazione di un accordo di ristrutturazione;
4. che sussista la competenza territoriale del tribunale adito
5. che il ricorso sia sottoscritto dal soggetto legittimato;
6. la presenza del requisito soggettivo ed oggettivo per essere ammesso ad una procedura di negoziazione dello stato di crisi;

Ritenuta la competenza territoriale del Tribunale Ancona, avendo avuto la società la propria sede legale dalla data della sua costituzione in un comune ricompreso all'interno del circondario del Tribunale adito;

Rilevato che:

la società riveste la qualità di imprenditore commerciale fallibile, in quanto, nonostante l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, la stessa si è avvalsa del lavoro di personale dipendente fino a quindici unità, con l'apporto diretto solo dei due soci e di congiunti impiegati nello svolgimento di attività amministrativa, in un settore come quello delle costruzioni ove lo svolgimento dell'attività costruttiva è senz'altro prevalente rispetto ad altri aspetti dell'organizzazione produttiva; inoltre le sole immobilizzazioni materiali ammontano (bilancio al 31.12.2019) ad € 1.439.406,33, in aggiunta a consistenti lavorazioni in corso, dato che di per sé testimonia l'entità degli investimenti rispetto all'apporto lavorativo dei soci;

la società ha presentato unitamente al ricorso i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

il ricorso è sottoscritto dall'attuale legale rappresentante della società e che, pur non essendo allo stato documentato che la domanda sia stata approvata a norma dell'art. 152 l.f., tale adempimento può legittimamente sopravvenire fino alla presentazione della proposta e del piano nel termine assegnato dal tribunale (cfr. Cass., Cassazione civile sez. I, 04/09/2017: *“Ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva di cui all'art. 161, comma 6, l.fall., le formalità di cui all'art. 152 l.fall. devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta”*);



che non ricorre la condizione di inammissibilità di cui al comma 9 dell'art. 161 l.f., non constando che il debitore, nei due anni precedenti, abbia presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Ritenuto opportuno procedere alla nomina anticipata del Commissario Giudiziale, ai sensi dell'art. 161 VI comma l.f.; al fine di coadiuvare il Tribunale nelle operazioni di controllo e verifica sull'adempimento degli obblighi informativi da parte del ricorrente, sull'attività di predisposizione del piano, sull'eventuale compimento di condotte previste dall'art. 173 lf; e per l'acquisizione di ogni utile ulteriore informazione.

Rilevato che attualmente pende, presso il Tribunale di Ancona, il procedimento per la dichiarazione di fallimento dell'odierna ricorrente iscritto al n. 71/2020 r. fall., cosicché il termine richiesto non può eccedere giorni sessanta, atteso che ai fini dell'art. 161, ultimo capoverso, l. fall., la prevista continuità non è rilevante.

Ritenuto che, a norma dell'art. 92 OG, il presente procedimento deve essere dichiarato urgente, poiché la sua ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, attesi gli effetti immediatamente ricollegabili alla presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Visto l'art. 161, c. 6, comma l.f.

Concede alla società il termine di giorni **sessanta** dalla data della comunicazione del presente provvedimento per il deposito del piano e di tutta la documentazione prevista dai commi II e III dell'art 161 LF.

Nomina Commissario Giudiziale, ai sensi degli artt. 161 VI comma e 163 l.f., il dott. Carlo Volpe.

Dispone che il debitore depositi in cancelleria:

- a cadenza periodica di 20 giorni, una **relazione riepilogativa** della gestione economica e finanziaria dell'impresa, e dell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;



- a cadenza mensile, una **situazione finanziaria dell'impresa**, che verrà pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria.

Avverte il debitore che può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale e che tutti i crediti di terzi eventualmente sorti per effetti degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione legalmente compiuti successivamente al deposito del ricorso sono prededucibili ai sensi dell'art. 111 l.f..

Dispone che entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento il ricorrente depositi, in conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice, la somma di 25.000,00 a titolo di fondo spese per la presente fase della procedura.

A norma dell'art. 92 OG, il presente procedimento viene dichiarato urgente, poiché la sua ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

Manda alla cancelleria per la comunicazione.

Ancona, 30/07/2020

Il Presidente est. dr. Pierfilippo Mazzagreco

